

Carmine Tarquini
intervento

Convocazione 13 maggio 2011

Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Direzione Generale del Bilancio e della contabilità

per la definizione delle quote forfettarie da corrispondere ai funzionari unep e agli ufficiali giudiziari a titolo di percentuale (art. 122 DPR 1229/1959) e somme recuperate ex mod 69 (art. 243 del D.P.R. 115/2002)

Già nell'incontro del 14/12/2007, relativo alle somme non corrisposte a titolo di riscossione coattiva per il periodo 2000-2006 e delle somme recuperate (ex mod. 69) per il periodo 1999-2006, abbiamo dovuto constatare che i ritardi e la inadeguatezza del procedimento di liquidazione delle spettanze dovute agli ufficiali giudiziari rendeva necessario il coordinamento della Direzione Generale del Bilancio del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e della Direzione Generale della Giustizia Civile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

Dopo anni di mancate soluzioni siamo a constatare ancora oggi l'assenza di dati certi nella quantificazione delle riscossioni comunicate dalla SOGEI s.p.a, per conto dell'Agenzia delle Entrate, sia con riferimento ai codici tributo riferiti all'emolumento-percentuale, di cui all'art. 122 n. 2 D.P.R. 1229/59, che alle somme recuperate dall'Erario sugli atti prenotati a debito dagli Uffici Nep, di cui all'art. 243 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia).

Tale insostenibile situazione, conseguenza dei mancati interventi correttivi, è aggravata, nell'evidente assenza di coordinamento delle attività poste in essere dalle diverse Direzioni Generali del Ministero della Giustizia, dalle intervenute abrogazioni e modificazioni che incidono fortemente sulla materia oggetto dell'odierno confronto.

Resta infatti abrogato dall'art. 68 lett. a) del comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'art. 25 (L) T.U. 115/2002 (*diritti di notificazione a richiesta di ufficio*), e modificato dalla lett. b) del comma 1, dell'art. 68 della L. 69/2009, l'art. 243 (R) T.U. 215/2002, relativo ai (*Versamenti di somme agli ufficiali giudiziari*).

Preliminarmente osservo che l'intervento abrogativo ricordato, oltre a svuotare il principio della computabilità dei diritti alla retribuzione dell'ufficiale giudiziario, riforma *in pejus* il sistema già iniquo e inadeguato di forfetizzazione delle spese per notificazione in materia penale. (Artt. 199, disp. att. c.p.p. e 142 D.P.R. 1229/59).

Le iniziative necessarie per risolvere le criticità emerse richiedono, perciò, l'intervento del Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, impegnando la soluzione competenze che esulano dalle singole Direzioni e coinvolgono la revisione dell'intero sistema di anticipazione e prenotazione a debito di spese, non più compatibili con la gestione degli Uffici e delle Società di recupero.

Tale sistema causa, allo stato, grave pregiudizio economico ai funzionari e ufficiali giudiziari, obbligati, loro malgrado, a coprire spese e ad anticipare somme in adempimento di un obbligo di servizio che mal si concilia con la prestazione lavorativa contrattualmente richiestagli.

I funzionari Unep e gli ufficiali giudiziari, giova ricordarlo, sopportano, nei tanti, troppi, casi previsti dalla legge, i costi dell'attività di notificazione e di esecuzione.

Il mancato recupero e/o riversamento agli ufficiali giudiziari di quanto dovuto a titolo di percentuale o di quanto anticipato per attività di notifica o esecuzione, determina per questi lavoratori, come le convocazioni in materia dimostrano, una rilevante diminuzione patrimoniale a cui si deve doverosamente porre rimedio.

L'impegno, all'esito di una attenta rilettura delle norme, deve investire, perciò, una rivisitazione dell'intero sistema, che non esclude, e anzi, impone, anche modifiche di natura legislativa.

In estrema sintesi si propone di valutare l'opportunità di superare il sistema della forfetizzazione, prevista in materia, ripristinando il recupero di diritti così come imputabili alla retribuzione proventistica dei funzionari e ufficiali giudiziari e di rideterminare l'entità delle trasferte dovute, che allo stato, come a tutti noto, sono incomparabili con i costi sostenuti dai funzionari e ufficiali giudiziari (si pensi a titolo esemplificativo al costo sostenuto per il carburante).

Diversamente da quanto auspicato, infatti, la riscossione delle somme dovute a titolo di percentuale e di recupero delle spese è risultata del tutto casuale e l'esiguità, in ogni caso, dell'eventuale riscosso non consente più di conservare diversi trattamenti della notificazione ed esecuzione penale rispetto a quella civile, per quanto anch'essa inadeguata.

Il minor importo previsto per le trasferte penali rispetto a quello applicato per le notificazioni civili, il diverso regime di anticipazione e di recupero o di "*anticipazione postuma*" non sono più compatibili con l'esorbitante aumento dei costi sostenuti dal personale unep.

Il dato storico emergente rende evidente, in modo incontrovertibile, come il sistema farraginoso, e dimostratamente inadeguato, dei recuperi, non soddisfa i canoni di minima adeguatezza prescritti a garanzia dei diritti dei lavoratori e pregiudica l'indefettibile presupposto della giusta reintegrazione per la corrispondente diminuzione patrimoniale subita dal dipendente nell'espletamento di atti di notificazione ed esecuzione in materia penale.

Quali possibili interventi, si propone di:

- 1) Prevedere una somma forfettaria minima del trattamento dovuto a titolo di percentuale, suscettibile di incremento, all'esito del recupero di funzionalità del sistema di riscossione delle somme dovute all'Erario;
- 2) Unificare le somme dovute a titolo di trasferta per atti civili alle altre tipologie di notificazione e ciò a prescindere dalla natura degli atti, non potendosi far ricadere i costi di una funzione statale su chi è chiamato a prestare la corrispondente attività lavorativa;
- 3) Prevedere, sempre, l'anticipazione dei costi dell'attività di notificazione o di esecuzione all'Ufficio Nep incaricato di procedervi;
- 4) Ridurre dal 50 al 30% l'imponibilità fiscale prevista dal d.lgv. 02/09/1997 n.314 delle indennità di cui all'art. 133 del D.P.R 1229/59 e successive modificazioni.

Quanto in premessa per la evidente ragione che l'indennità di trasferta, ove e quando, corrisposta, lungi dall'assolvere, in concreto, alla primaria funzione ristoratoria delle spese sostenute dagli ufficiali giudiziari, è prevista in misura tale da produrre ingiusto pregiudizio economico e creare grave iniquità ove assoggettata a tassazione nella misura sopra ricordata.

In merito alla odierna proposta dell'Amministrazione, che ritiene di confermare i trattamenti in atto a titolo di percentuale anche per l'anno 2011, ritengo equo che la misura venga integrata con la maggior somma corrisposta a titolo di conguaglio per l'anno 2010, pari a una media di euro €.30,00 pro capite, per tutte le posizioni economiche dei funzionari e ufficiali giudiziari.